

Nota informativa R.C. Auto

Premessa

Le informazioni contenute nella presente nota informativa (Mod. TUAMOT 5 ed. 07/2009) sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, dei contratti di TUA Assicurazioni S.p.A. e sono state redatte ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Definizioni

Assicurato:	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Conducente:	colui che è preposto alla guida del veicolo durante le diverse fasi della circolazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Franchigia:	importo che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Indennizzo:	la somma dovuta da TUA in caso di sinistro.
Legge:	decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - codice delle assicurazioni private.
Proprietario:	l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
Tariffa:	i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.
Terzi:	coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.
TUA:	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A.

Informazioni relative all'impresa

Sede legale e sociale

TUA Assicurazioni S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI).

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

È iscritta all'albo imprese ISVAP n. 1.00132 del 03.01.2008

Informazioni relative alla garanzia RC Auto

A. Oggetto del contratto

Il contratto RC Auto tiene indenne l'assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale). TUA inoltre:

- limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo, assicura i danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000 euro per anno assicurativo.
- limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, risponde dei danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. La garanzia è prestata nel limite del massimale RCA indicato in polizza.

B. Soggetti esclusi dalla garanzia

I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 della Legge e precisamente:

- Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei

soggetti di cui al punto precedente;

- Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

B. Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze convenute. L'importo da corrispondere a titolo di premio viene determinato sulla base delle tariffe predisposte da TUA. Il contraente ha la possibilità di conoscere l'ammontare della tariffa predisposta da TUA recandosi a prenderne visione presso gli appositi spazi presenti in ogni Agenzia o richiedendo un preventivo telefonico all'Agenzia stessa o collegandosi al sito internet www.tuaassicurazioni.it.

In caso di ricorso all'Agenzia, per evitare di incorrere in spiacevoli malintesi si consiglia inoltre al contraente di chiedere all'agente il costo della polizza nonché il periodo di validità di tale informazione. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00). Qualora il contratto sia emesso per le sole garanzie Corpi Veicoli Terrestri e Protezione Legale, non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00). In questi casi il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato TUA o all'agente in qualità di agente di TUA. Per importi pari o superiori a 12.500,00 euro dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione al ministero di competenza;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA o l'agente in qualità di agente TUA.

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di pagamento, il cui importo sia superiore complessivamente a euro 12.500 (euro dodicimilacinquecento), lo stesso dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario con le modalità sopra indicate.

C. Durata del contratto

Il contratto ha generalmente la durata di un anno. Tuttavia, qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro contratto di durata annuale, per la durata che ne residua, può avere durata inferiore ad un anno.

D. Rinnovo del contratto/Disdetta

Il contratto RC Auto può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" che nella forma "senza tacito rinnovo". Qualora fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contraente che intenda disdetta il contratto deve comunicare tale decisione a TUA tramite lettera raccomandata, o a mezzo fax, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

In tal caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 cod. civ., 2° comma.

E. Possibilità per il contraente di mantenere la classe di merito per altro veicolo di sua proprietà

Il contraente può chiedere, previa restituzione del certificato contrassegno e della carta verde (se rilasciata) relativa al veicolo alienato, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato definitivamente, che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, con conseguente mantenimento della classe di merito maturata, entro un anno dalla data del furto e secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il diritto al mantenimento della classe di merito sussiste anche nel caso di passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, purché al contratto venga allegata una dichiarazione di rinuncia al bonus/malus maturato sottoscritta dai comproprietari uscenti.

I. Modifica del premio al momento del rinnovo del contratto

Le condizioni di premio possono essere modificate al momento della scadenza del contratto. Le nuove condizioni di premio sono poste a disposizione del contraente presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente può inoltre prendere visione delle nuove condizioni di premio anche consultando il sito internet di TUA. Il contraente può rifiutare le nuove condizioni di premio offerte da TUA.

Tuttavia, viene data facoltà al contraente di comunicare la non accettazione del nuovo premio anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. In tal caso, il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione.

Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l'Agenzia e comunque non provveda alla corresponsione del premio, il contratto si risolve dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale;

Nel caso in cui il Contraente abbia provveduto nel frattempo a stipulare nuova polizza con altra società per rischi già assicurati con la presente o anche solo per taluni di essi, il contratto si intende risolto alla data di effetto della medesima;

In ogni caso, il ritiro del certificato e del contrassegno previo pagamento del premio presuppone il rinnovo del contratto.

J. Modifica delle condizioni di polizza

TUA può apportare modifiche alle condizioni di polizza al momento della scadenza del contratto. In tal caso, TUA comunica al contraente le modifiche che intende effettuare ponendolo a disposizione

del contraente presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto e sul sito internet www.tuaassicurazioni.it, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente può rifiutare le nuove condizioni di polizza offerte da TUA. In tal caso egli deve comunicare a TUA tale sua intenzione entro la scadenza annuale del contratto, determinandone in tal modo la risoluzione al momento della scadenza stessa. Tuttavia viene data facoltà al contraente di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di polizza anche nei 15 giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata tale decisione.

K. Attestazione di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, TUA invierà all'indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato.

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente, TUA rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato di rischio su richiesta del contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Il duplicato può essere rilasciato anche persona diversa dal contraente proprietario, purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso e si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, TUA invierà l'attestato di rischio all'indirizzo indicato in polizza e relativo al contraente.

Il contraente, che alla scadenza annuale del contratto intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altro assicuratore, dovrà consegnare allo stesso l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

L. Facoltà di rimborso

Con riferimento alle formule tariffarie "Bonus/Malus" e "Franchigia con Bonus/Malus", è data facoltà al contraente di evitare la maggiorazione di premio (Malus), rimborsando a TUA l'importo da essa corrisposto al terzo danneggiato quale pagamento del sinistro. Qualora il sinistro sia stato definito in base alla convenzione indennizzo diretto, il contraente dovrà rimborsare il sinistro, ai sensi del DPR n. 254 del 18.08.06, direttamente alla CNSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 00198 ROMA.

N. Denuncia dei sinistri

Il contraente o l'assicurato devono denunciare a TUA il verificarsi di ogni sinistro. La denuncia deve riportare: la data, il luogo e l'ora in cui si è verificato il sinistro; i dati dei veicoli coinvolti nell'incidente e delle rispettive targhe, nonché le generalità dei conducenti. Deve inoltre essere riportata la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso. La denuncia di sinistro deve essere presentata dai conducenti dei veicoli coinvolti, o dai proprietari, alla propria impresa di assicurazione su modulo di denuncia di sinistro - constatazione amichevole di incidente approvato dall'ISVAP che le Agenzie TUA consegneranno al contraente al momento della sottoscrizione del contratto o successivamente. In caso di mancato adempimento, l'impresa di assicurazione potrà agire in rivalsa, ai sensi dell'articolo 144 della Legge, nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio derivato dalla mancata denuncia del sinistro o dell'avviso tardivo ai sensi dall'articolo 1915 del codice civile.

P. Diritto di rivalsa

TUA, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di ottenere il rimborso, in tutto o in par-

te, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati in polizza. Costituiscono inoltre motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (es.: dati relativi al veicolo, al proprietario, ecc.), nonché la guida del veicolo da parte del conducente in condizioni di inidoneità (stato di ebbrezza, di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, ecc.). Tuttavia TUA con esclusivo riferimento alla guida in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro, limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno.

Inoltre, qualora il contratto sia stato stipulato nella forma "Guida Esperta" nel caso in cui al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato una persona con un'età inferiore ai 26 anni compiuti e con la patente idonea conseguita da meno di 3 anni, TUA eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino all'importo massimo di 5.000,00 euro.

Qualora la polizza sia stata stipulata nella forma "Guida Esclusiva" alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente, identificato nella figura del proprietario nonché contraente della polizza.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa dal proprietario del veicolo, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, TUA eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino all'importo massimo di 5.000 Euro.

Q. Diritto al risarcimento del danno

Il danneggiato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, deve inviare richiesta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore del terzo responsabile, osservando le modalità ed i contenuti degli art. 145 e 148 della Legge.

Dal 1 febbraio 2007, qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'assicurato/danneggiato deve inviare la richiesta, osservando i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 254/2006, a mezzo:

Informazioni relative al contratto

R. Legge applicabile al contratto

Il contratto di assicurazione di TUA è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. TUA propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

S. Lingua

Il contratto di assicurazione di TUA è redatto in lingua italiana. Tuttavia il contraente ha la facoltà di richiedere che il contratto venga tradotto anche in lingua francese o tedesca.

M. Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti
Largo Nuvolari, 1 - 20142 Milano (MI)
 Fax: **02/277.33.55**

Sottoscrizione del contratto

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, la invitiamo a leggere attentamente l'intera documentazione che regola il contratto (condizioni generali di assicurazione, polizza ed eventuali allegati), richiedendo all'agente di sua fiducia ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

- Lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata a TUA, Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 MILANO;
- Telegramma, inoltrato a TUA, Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 MILANO - ufficio Sinistri;
- Telefax, inviato al n. 045.68.33.535;
- E-mail inviata all'indirizzo richiestadannicard.tua@dica.it.

I disposti di cui al comma precedente potranno essere applicati qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- I veicoli coinvolti sono solo due, identificati e regolarmente assicurati (relativamente ai ciclomotori il sistema trova applicazione limitatamente ai motoveicoli muniti di targa ai sensi del D.P.R. 65, marzo 2006, n. 153);
- Il sinistro si è verificato in Italia, tra veicoli immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di S. Marino;
- I danni riguardino il veicolo, le lesioni al conducente con invalidità permanenti fino al 9%, le cose trasportate di proprietà dell'assicurato.

I disposti di cui al secondo comma non valgono qualora nel sinistro siano coinvolti assicurati della medesima Compagnia.

Qualora il danneggiato sia il trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'articolo 141 della Legge, deve inviare la richiesta direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era trasportato. La modalità di richiesta è la medesima di cui al comma precedente.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di 2 anni.

U. Prevenzione e sicurezza

Si richiama l'attenzione di tutti i contraenti, ivi compresi quelli già soggetti all'obbligo, sull'esigenza di indossare il casco durante la guida del ciclomotore e del motociclo; di utilizzare le cinture di sicurezza quando si è alla guida delle autovetture e di accendere i fari anabbaglianti nei casi previsti dal Codice della Strada, in funzione di prevenzione e sicurezza della circolazione.

E-mail: servizioclienti@tuaassicurazioni.it.

Per una migliore risposta la preghiamo di indicare chiaramente su tale comunicazione il numero di polizza e/o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

T. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, e decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni